

CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 09 del Reg.	Oggetto: Modifica dell'art. 10 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 55 del 20.12.1999 e ss. mm. ii.
Data 01.03.2019	

L'anno Duemiladiciannove il giorno uno del mese di Marzo alle ore 11:45 convocato con avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione straordinaria, risultano all'appello nominale, effettuato alle ore 11:45, presenti e assenti i Sig.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert		SI
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria		SI
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso		SI
5)	PATI Emma		SI	14)	SALVATORE Alessandro		SI
6)	GIUSTA Rocco	SI		15)	GAGLIARDI Eleonora		SI
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca		SI
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca		SI
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	09
Assegnati	17

ASSENTI	08
In carica	17

ASSUME la Presidenza il Presidente Enzo Giacco.

PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela Chiellino.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 09 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000, recita:

"1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi".

CHE il Comune di Amantea ha approvato il proprio Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni n°3 del 21.01.2000, n°18 del 02.06.2000, n°58 del 28.10.2000, n°28 del 19.06.2001 (Adeguamento al D.L.gvo 18 agosto 2000, n°267(T.U.E.L.), n°12 del 25.06.2002, n°25 del 21.06.2010;

CONSIDERATO che lo Statuto Comunale, in vigore presenta la necessità di una revisione per un aggiornamento dei contenuti politico-amministrativi che alcune disposizioni di legge hanno affidato alla discrezionalità degli enti locali;

CHE l'apposita commissione consiliare n°1 "*Economico, Finanziaria, Società Partecipate, Cooperative, Patrimonio, Affari generali e Istituzionali, Personale, Mobilità, Polizia Locale, Decentramento, Partecipazione*", nella seduta del 14.01.2019, è addivenuta alla necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto Comunale in vigore;

CHE nelle more di una revisione completa di tutte le norme, la Commissione Consiliare n°1 "*Economico, Finanziaria, Società Partecipate, Cooperative, Patrimonio, Affari generali e Istituzionali, Personale, Mobilità, Polizia Locale, Decentramento, Partecipazione*", nella seduta del 14.01.2019 ha valutato l'opportunità di modificare l'art. 10 comma 5 che testualmente recita:

Art.10 – Sessioni, convocazioni validità delle sedute.

- comma 1: *Omissis*.....;

- comma 2: *Omissis*.....;

- comma 3: *Omissis*.....;

- comma 4: *Omissis*.....;

- comma 5: **La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima;**

- comma 6: *Omissis*.....

CHE la modifica proposta in sede di commissione è la seguente:

“gli avvisi di convocazione, con unito l’ordine del giorno, dovranno essere trasmessi ai Consiglieri Comunali mediante messaggio di posta elettronica certificata.”

Tanto premesso, dato atto che ai sensi del sopra richiamato articolo 6 comma4) del TUEL, *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”*

RITENUTO dover procedere all’approvazione dello Statuto Comunale con le dovute modifiche secondo quanto prescritto nei verbali della competente Commissione Consiliare di cui sopra.

VISTO il Decreto Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

DATO ATTO:

- a) dell’avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
- b) che, nella fattispecie, non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrate;

VISTO lo statuto comunale

Sentita la relazione del Presidente del Consiglio Dott. Vincenzo Giacco.

In assenza di interventi.

Il Presidente pone ai voti il punto all’ordine del giorno che ottiene il seguente risultato: Favorevoli all’unanimità.

DELIBERA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **DI APPROVARE** la modifica, dell’art. 10 comma 5) dello Statuto comunale come di seguito - **comma 5: “gli avvisi di convocazione, con unito l’ordine del giorno, dovranno essere trasmessi ai Consiglieri Comunali mediante messaggio di posta elettronica certificata.”**
3. **DISPORRE** che il suddetto Statuto venga rimesso all’Ufficio Affari Generale e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Amantea: www.comune.amantea.cs.it.
4. Approvare, come approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale,



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica dell'art.10 comma 5 dello Statuto Comunale approvato con Delibera Consiliare n. 55 del 20.12.1999 e ss.mm.ii.

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto.
 Proponente: Il Consigliere Delegato (Dott. Vincenzo Giacco) Il Sindaco (Dott. Mario Pizzino)
 Data Vincenzo Giacco Mario Pizzino

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
 - ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area V^a ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea li
 Il responsabile del procedimento Il Responsabile di Settore
Dott. Gianfranco Emilio

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
 artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
 Art.6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000
 Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Amantea li
 Il responsabile del procedimento Il Responsabile di Settore
Dott. Gaetano Vigliatore

Intervento Capitolo / PEG Bilancio Corrente Esercizio - Competenza Residui Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.	- somma stanziata - variaz. In aumento..... - variaz. In diminuzione..... - somme già impegnate..... - somma disponibile..... Data Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore
---	--

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
4.03.19	5	SI APPROVA LA PROPOSTA

Deliberazione n° <u>09</u>	Presenti n° <u>09</u>	Votanti N° <u>09</u>	Voti Favorevoli n° <u>09</u>	Voti Contrari n° <u> </u>	Astenuti n° <u> </u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Imn. Esecutiva <u> </u>	Capigruppo <u> </u>	Prefettura <u> </u>
-----------------------------	-------------------------	-------------------------

Il Segretario Comunale
(D.ssa Carmela Chellino)

Carmela Chellino

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 6 del T.U.E.L. 267/2000, recita:

"1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico.

3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi".

CHE il Comune di Amantea ha approvato il proprio Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 20.12.1999 e successivamente modificato ed integrato con deliberazioni n°3 del 21.01.2000, n°18 del 02.06.2000, n°58 del 28.10.2000, n°28 del 19.06.2001 (Adeguamento al D.L.gvo 18 agosto 2000, n°267(T.U.E.L.), n°12 del 25.06.2002, n°25 del 21.06.2010;

CONSIDERATO che lo Statuto Comunale, in vigore presenta la necessità di una revisione per un aggiornamento dei contenuti politico-amministrativi che alcune disposizioni di legge hanno affidato alla discrezionalità degli enti locali;

CHE l'apposita commissione consiliare n°1 "*Economico, Finanziaria, Società Partecipate, Cooperative, Patrimonio, Affari generali e Istituzionali, Personale, Mobilità, Polizia Locale, Decentramento, Partecipazione*", nella seduta del 14.01.2019, è addivenuta alla necessità di apportare alcune modifiche allo Statuto Comunale in vigore;

CHE nelle more di una revisione completa di tutte le norme, la Commissione Consiliare n°1 "*Economico, Finanziaria, Società Partecipate, Cooperative, Patrimonio, Affari generali e Istituzionali, Personale, Mobilità, Polizia Locale, Decentramento, Partecipazione*", nella seduta del 14.01.2019 ha valutato l'opportunità di modificare l'art. 10 comma 5 che testualmente recita:

Art.10 – Sessioni, convocazioni validità delle sedute.

- comma 1:*Omissis*.....;

- comma 2:*Omissis*.....;

- comma 3:*Omissis*.....;

- comma 4:*Omissis*.....;

- comma 5: **La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna**



deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima;

- comma 6:Omissis.....

CHE la modifica proposta in sede di commissione è la seguente:

“gli avvisi di convocazione, con unito l'ordine del giorno, dovranno essere trasmessi ai Consiglieri Comunali mediante messaggio di posta elettronica certificata.”

Tanto premesso, dato atto che ai sensi del sopra richiamato articolo 6 comma4) del TUEL, *“Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”*,

RITENUTO dover procedere all'approvazione dello Statuto Comunale con le dovute modifiche secondo quanto prescritto nei verbali della competente Commissione Consiliare di cui sopra.

VISTO il Decreto Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);


DATO ATTO:

- a) dell'avvenuta acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000;
- b) che, nella fattispecie, non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta alcun impegno di spesa né diminuzione di entrate;

VISTO lo statuto comunale


DELIBERA

1. **LA NARRATIVA** che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
2. **DI MODIFICARE**, come modifica, l'art. 10 comma 5) dello Statuto comunale *come di seguito - comma 5: “gli avvisi di convocazione, con unito l'ordine del giorno, dovranno essere trasmessi ai Consiglieri Comunali mediante messaggio di posta elettronica certificata.”*
3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al responsabile dell'Area Amministrativa per gli adempimenti conseguenti.



CITTA DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)



STATUTO

COMUNALE

Approvato con deliberazione n°55 del 20.12.1999.


Modificato ed integrato con deliberazioni:

- *n° 3 del 21.01.2000*
- *n° 18 del 02.06.2000*
- *n° 58 del 28.10.2000*
- *n° 28 del 19.06.2001 (Adeguamento al D.L.gvo 18 Agosto 2000, n°267(T.U.E.L.))*
- *n° 12 del 25.06.2002*
- *n° 25 del 21.06.2010*

Me. 01 del 01.03.2019

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI



Art. 1 - Autonomia statutaria

1. Il Comune di Amantea(CS):

- a) E' Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
- b) E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà;
- c) Si avvale della sua autonomia, nel rispetto della costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- d) Rappresenta la Comunità nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti o soggetti pubblici o privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche, locali ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;
- e) Realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

2. Il Comune di Amantea è titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà .

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune di Amantea, promuove, lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità Amantea ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
- b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
- c) Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
- d) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
- e) Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
- f) Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
- g) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

ART. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune si estende per 33,61 kmq, confina con i Comuni di Belmonte Calabro, Lago, San Pietro in Amantea, Serra d'Aiello, Cleto, Nocera Terinese.
2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Corso Umberto I°, n°7.
3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.
4. All'interno del territorio del Comune non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

ART. 4 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Amantea.
2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono come descritti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Lo stemma raffigura, su campo d'azzurro, una torre d'oro, murata di nero, chiusa d'oro, fondata sulla pianura di verde, torricellata di tre pezzi, la torricella centrale più alta e più larga e finestrata di due del campo, le torricelle laterali finestrata di uno, dello stesso, ogni torricella merlata di tre alla guelfa; la torre sormontata dalla corona regia all'antica con cinque fiori trifogliati, visibili, sostenuti da punte, alternati da quattro sferette visibili, sostenute da punte, il tutto

d'oro. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante di azzurro, il motto, in lettere maiuscole di nero, "Nobilis Fidelissima Regibus". Ornamenti esteriori da Città. Il gonfalone riporta lo stemma del Comune su drappo di giallo con bordatura di azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro.

3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi.

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 6 - Programmazione e cooperazione

1. Il Comune, persegue le proprie finalità, attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali ed economiche, sindacali, sportive e culturali, operanti sul suo territorio.

2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia di Cosenza e con la Regione Calabria e con tutti gli organi ed istituzioni di cui fa parte.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Organi e loro attribuzioni

ART. 7 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco, è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo, secondo le leggi dello stato.
4. La Giunta, collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio.

ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni, degli organi collegiali, sono assunte, con votazione palese;
2. Sono previste, nell'ambito del regolamento consiliare, sedute segrete del Consiglio Comunale per motivi di ordine pubblico, di tutela del diritto della riservatezza e quando si esercita una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione, da questi, svolta.
3. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, avvengono, attraverso i responsabili delle aree, dei servizi e degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Segretario Generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
5. I verbali delle sedute, sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

ART. 9 - Consiglio Comunale.

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. La presidenza del Consiglio Comunale è attribuita al Presidente del Consiglio.
3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valedoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
6. Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
8. Il Consiglio Comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

ART. 9 bis – Presidenza del Consiglio Comunale.

- 1) Il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio che è eletto dal Consiglio nella sua prima seduta, a scrutinio segreto, dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.
- 2) L'elezione del Presidente del Consiglio è effettuata con il voto favorevole di numero undici consiglieri pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
- 3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.
- 4) Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale, ne dirige i dibattiti, ne fa osservare il regolamento, concede la parola, giudica la ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni, può sospendere e sciogliere la seduta e ordinare, dopo due ammonizioni, l'espulsione dall'aula dei consiglieri che violino reiteratamente il regolamento. Egli può inoltre espellere dall'aula chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta. Ha, inoltre, il

potere e la responsabilità di assicurare una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio, secondo modalità stabilite nel regolamento del consiglio.

5) Le dimissioni del Presidente, presentate al Consiglio, sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.

6) Il Presidente del Consiglio può essere revocato dal Consiglio con le modalità e le maggioranze previste dal Regolamento del Consiglio comunale

ART. 10 – Sessioni, convocazione e validità delle sedute

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre giorni prima; tra la convocazione e la data della seduta devono intercorrere almeno due giorni feriali.

In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Presidente del Consiglio, su richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei Consiglieri; La riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti purchè di competenza consiliare.

5. *Gli avvisi di convocazione, con unito l'ordine del giorno, dovranno essere trasmessi ai Consiglieri Comunali mediante messaggio di posta elettronica certificata.*

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e deve essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno ventiquattrore prima (di giorni feriali) nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare, per come individuati dall'art.8, comma 2 del presente statuto.

10. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. La riunione medesima è presieduta dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio che avviene dopo la convalida degli eletti e prima di ogni altro adempimento.

11. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco

12. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno undici Consiglieri, compreso il Sindaco, ed in seconda convocazione, la presenza di almeno sette consiglieri, compreso il Sindaco. Sono fatte salve le disposizioni di legge che, per particolari materie, prescrivono un quorum diverso.

ART. 11 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori,. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti,

ART. 12 - Commissioni

1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni, aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

ART. 13 - Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie e straordinarie per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine, indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Ai fini dell'attivazione della procedura di decadenza, non sono da considerarsi assenze ingiustificate quelle che derivano dalla mancata presenza, nel territorio comunale, del Consigliere che trovandosi altrove, per motivi personali, ne ha precedentemente dato comunicazione al Presidente del Consiglio.

ART. 14 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri Comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri Comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti a segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a ottenere, da parte del Presidente del Consiglio, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo di cui al successivo art.15 del presente statuto.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

ART. 15 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Generale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei Consiglieri non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.
3. E' istituita, presso il Comune, la conferenza dei capigruppo tesa a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 14, comma 3, del presente statuto, nonché dall'art.39, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000. La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio Comunale.
4. I Capigruppo Consiliari sono domiciliati per come indicato al comma 4 del precedente articolo 14
5. Ai Capigruppo Consiliari è consentito ottenere, gratuitamente copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.

